CAMERA DEI DEPUTATI N. 1058

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERRETI ALFONSO, REALE GIUSEPPE, CAIAZZA, BERTÈ, GERBINO, D'AMBROSIO, COLLESELLI, CASSIANI, LA PENNA

Presentata il 15 aprile 1959

Conferimento d'incarico e supplenze nelle scuole secondarie di ogni tipo ai maestri di ruolo laureati ed in possesso di abilitazione all'insegnamento medio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si ispira ad un senso di equità verso i maestri di ruolo, laureati ed abilitati, esclusi sino ad oggi dal conferimento di incarichi nelle scuole medie.

Esistono non pochi maestri laureati e più volte giudicati idonei nei concorsi a cattedre d'insegnamento medio, i quali non possono accettare un incarico nelle medie se non presentando le dimissioni da maestro elementare.

Si tratta di elementi seri, preparati e studiosi, che dopo aver superato un non facile concorso per entrare nei ruoli delle scuole elementari hanno conseguito l'idoneità, l'abilitazione o più abilitazioni.

Non sembra logico né umano tenere lontani dalle scuole medie e dalla possibilità di migliorare la propria carriera elementi ricchi anche di una preziosa esperienza didattica, acquisita in un ordine di scuola che per la sua delicata natura richiede una particolare preparazione pedagogica.

La nuova legge sull'abilitazione (*Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1956, n. 28) prevede che soltanto gli abilitati possono concorrere per gli incarichi nelle scuole medie; di conseguenza non è giustificato escludere i maestri abilitati e permettere che le cattedre libere siano occupate da semplici laureati, talvolta, anche sforniti della laurea specifica.

L'assessore regionale alla pubblica istruzione della Sicilia nel 1948 emanò una circolare che permetteva ai maestri laureati di accettare incarichi nelle scuole medie senza presentare le dimissioni dal posto di ruolo nella scuola elementare, ma la Direzione generale delle scuole medie non ritenne opportuno dare il suo consenso. Ciò è un sintomo della necessità che il problema sia affrontato e risolto: il che si propone la presente legge.

Non si tratta di creare una legge *ex novo* senza precedenti, perché i comandi esistono già in ogni ordine di scuola; ci sono infatti gli insegnanti elementari comandati presso vari Enti, come vi sono professori e presidi distaccati presso le Biblioteche, i Musei e le Università.

Ci conforta anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 609 del 27 luglio 1955, la quale ha riconosciuta ingiusta ed ingiustificabile l'imposizione delle dimissioni da insegnante nelle scuole elementari per poter accettare un incarico nelle medie. La predetta sentenza è stata confermata dalla sentenza n. 432 del-

l'11 giugno 1958 del Consiglio di Stato stesso: « È illegittimo l'articolo 21 dell'ordinanza ministeriale 21 marzo 1954, che vieta di conferire incarichi e supplenze agli impiegati di ruolo di Amministrazioni pubbliche compresi i maestri elementari di ruolo ».

Anche la legge delega esclude tale incompatibilità, in quanto il titolo IV, che prevede i casi d'incompatibilità per gli impiegati statali non fa cenno al caso in oggetto. Anzi il titolo VII della stessa legge (articolo 58 e 59) prevede il passaggio di statali ad altra Amministrazione o presso Enti pubblici e il collocamento fuori ruolo. Pertanto, la concessione dei comandi è perfettamente legittima, poiché non si può negare ad una sola categoria quello che è stato concesso agli statali ed ai maestri stessi: infatti gli insegnanti elementari sono stati comandati a prestare servizio non solo nei Provveditorati e presso il Ministero della pubblica istruzione, ma anche presso altre Amministrazioni (Ufficio centrale di statistica, Tesoro, ecc.).

I maestri comandati hanno cambiato spesso funzione e amministrazione, mentre nessuna agevolazione è stata concessa ai maestri abilitati all'insegnamento medio.

Bisogna anche tener presente che incarichi rifiutati a maestri abilitati sono stati affidati a laureati mancanti di laurea specifica. Non sono pochi i casi di laureati in lettere, che hanno avuto incarichi d'insegnamento in cattedre di lingua straniera e casi di laureati in legge, che sono stati destinati ad insegnare pedagogia negli istituti magistrali.

Questi i validissimi motivi di ordine umano e anche di ordine morale, ai quali bisogna anche aggiungere un motivo d'ordine culturale perché è interesse della scuola che i maestri migliorino la propria cultura e siano spinti a migliorare la propria condizione e la propria carriera.

La presente proposta di legge non importa alcun aggravio di carattere economico per lo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai maestri di ruolo, forniti di abilitazione all'insegnamento per le cattedre di scuola media inferiore o superiore, conseguita mediante regolare esame-concorso, con almeno otto anni di titolarità nella scuola elementare, e con qualifica non inferiore a distinto, può essere conferito un incarico o una supplenza nelle scuole secondarie di ogni tipo, senza che essi debbano rinunciare al posto di ruolo nella scuola elementare, e senza che venga interrotto il loro sviluppo di carriera nel ruolo di provenienza.